ALLEGATO A

**CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DEI CONTRIBUTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA**

**Articolo 1**

**Oggetto e finalità**

1. Questa normativa definisce, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) i criteri e le modalità per la concessione dei patrocini, dei servizi e dei contributi, da parte della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominata Commissione) ad iniziative, al fine di concorrere alla promozione e al sostegno di quelle più qualificanti dirette a:

a) promuovere pari opportunità tra i sessi;

b) perseguire la rimozione di ogni tipo di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle donne;

c) diffondere la cultura del rispetto e della parità;

d) incentivare il perseguimento dei pieni diritti delle donne;

e) diffondere dati raccolti da indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale;

f) diffondere informazioni circa le normative nazionali, europee ed internazionali esistenti a favore e a tutela delle donne;

g) favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della regione e nelle nomine di competenza della Regione;

h) favorire l'accesso al lavoro e incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne;

i) facilitare l'attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, notizie, informazioni utili all'esercizio delle funzioni;

j) valorizzare figure di donne che si distinguono o si sono distinte per meriti civili, sociali, scientifici, artistici, culturali in genere.

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Ai fini della presente normativa si intende per:

a) “patrocinio”: una forma di adesione simbolica e una manifestazione formale di apprezzamento della Commissione a favore di iniziative considerate significative con riferimento ai compiti della Commissione stessa e meritevoli per le finalità con esse perseguite;

b) “servizi”: la messa a disposizione gratuita di strutture presso le sedi istituzionali della Regione Marche;

c) “contributo”: una forma di adesione sostanziale e di concreto sostegno finanziario a favore di iniziative che presentano le caratteristiche indicate alla lettera a).

**Articolo 3**

**Iniziative valutabili**

1. Ai fini della concessione del patrocinio, dei servizi o del contributo:

a) sono valutabili le iniziative, promosse e organizzate dai soggetti indicati all’articolo 4, che garantiscono l’accessibilità alle persone con disabilità e che si svolgono all’interno del territorio regionale, ovvero, in via eccezionale, che si svolgono al di fuori del territorio regionale, ma hanno un contenuto strettamente legato alla regione Marche;

b) non sono valutabili le iniziative:

1) il cui accesso è consentito esclusivamente mediante pagamento di una quota associativa o tramite invito personale;

2) che costituiscono attività ordinaria di funzionamento o evento interno della vita degli stessi beneficiari;

3) promozionali e di carattere commerciale;

4) alle quali intervengono, in qualità di relatori, docenti o con altro ruolo specifico, soggetti radiati dagli ordini professionali.

2. Non sono, altresì, valutabili ai fini della concessione dei servizi o del contributo le iniziative:

a) che usufruiscono di un contributo da parte della Giunta Regionale o dell’Assemblea legislativa regionale, degli enti dipendenti della Regione o degli altri Organismi regionali di garanzia ai sensi di leggi regionali o di altre norme vigenti;

b) per cui la Commissione abbia già escluso la concessione del patrocinio.

**Articolo 4**

**Beneficiari**

1. Il patrocinio, i servizi o il contributo possono essere concessi ai soggetti pubblici o privati, aventi sede legale nel territorio della regione Marche, ovvero, in via eccezionale, aventi sede legale al di fuori del territorio regionale ma che svolgono attività all’interno dello stesso e che, in base ai rispettivi ordinamenti o alle disposizioni statutarie, non perseguono fini di lucro ed in particolare a:

a) Comuni, Province, Unioni montane o Unioni di Comuni ed altri enti pubblici;

b) Università e istituti scolastici;

c) associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private;

d) cooperative sociali iscritte all’anagrafe delle Onlus;

e) ordini professionali.

2. Non è ammessa la concessione del patrocinio, dei servizi e del contributo a favore dei seguenti soggetti:

a) persone fisiche;

b) società di persone o di capitali;

c) organizzazioni politiche, religiose, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche o sociali, fatta eccezione per il patrocinio gratuito relativo ad eventi eccezionali di riconosciuto interesse per la diffusione della cultura di parità.

3. I soggetti indicati al comma 1 possono prevedere l’affidamento della gestione dell’iniziativa ad una organizzazione specializzata e in tal caso, sono comunque da ritenersi responsabili nei confronti della Commissione.

**Articolo 5**

**Cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili le domande:

a) riguardanti iniziative non valutabili secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3;

b) presentate dai soggetti indicati al comma 2 dell’articolo 4;

c) inviate oltre i termini previsti al comma 3 dell’articolo 7 e al comma 4 dell’articolo 11;

d) presentate senza utilizzare i modelli indicati al comma 1 dell’articolo 7 e al comma 1 dell’articolo 11;

e) presentate con modalità diverse da quelle stabilite al comma 3 dell’articolo 7 e al comma 4 dell’articolo 11;

f) non corredate della documentazione indicata al comma 2 dell’articolo 7 e al comma 2 dell’articolo 11;

g) che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo 6, al comma 4 dell’articolo 7, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 e al comma 5 dell’articolo 11.

**Articolo 6**

**Patrocinio gratuito**

1. La concessione del patrocinio gratuito autorizza il beneficiario all’utilizzo del logo della Commissione e della dicitura: “con il patrocinio della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche” nel materiale promozionale e divulgativo diffuso nell’attività di pubblicizzazione dell’iniziativa stessa.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente l’iniziativa oggetto della richiesta.

3. Qualora il programma dell’iniziativa, inizialmente stabilito, subisca modifiche il beneficiario ne deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione, la quale può valutare di revocare il patrocinio già concesso.

4. Fatte salve ulteriori azioni a tutela della propria immagine istituzionale, la Commissione può dare pubblicità ad una revoca postuma del patrocinio qualora riscontri un uso non corretto del logo e della dicitura di cui al comma 1.

5. L’uso del logo della Commissione senza l’ottenimento della concessione del patrocinio è causa di inammissibilità di future istanze di concessione presentate dallo stesso soggetto.

6. La concessione del patrocinio non comporta per la Commissione alcuna responsabilità connessa alla relativa iniziativa.

**Articolo 7**

**Domanda di patrocinio**

1. La domanda di concessione di patrocinio, a pena di inammissibilità, è redatta compilando debitamente in ogni sua parte il modello di cui all’allegato A) di questa normativa ed è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) una scheda progettuale dell’iniziativa contenente data, luogo, programma dettagliato e modalità di svolgimento, temi trattati e soggetti pubblici e privati coinvolti;

b) una bozza dell’opuscolo o del volantino pubblicitario e, nel caso di iniziative finalizzate alla presentazione di pubblicazioni non vendibili, una copia del testo in formato cartaceo o digitale della pubblicazione;

c) l’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) una copia dell’atto costitutivo o dello statuto in vigore, per i soggetti privati.

3. La domanda è inviata, sempre a pena di inammissibilità, e fanno fede rispettivamente la data del ricevimento da parte della segreteria della Commissione, la data del timbro postale di spedizione e quella di trasmissione della posta elettronica certificata o ordinaria, almeno sei (6) giorni consecutivi prima della data prevista per lo svolgimento dell’iniziativa, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a) tramite consegna a mano presso la segreteria della Commissione, sita ad Ancona in piazza Cavour n. 23, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio gratuito della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”;

b) tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio gratuito della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo: Assemblea legislativa regionale delle Marche, Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona;

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) proveniente dall'indirizzo del richiedente, il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio gratuito della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo PEC: assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it;

d) tramite posta elettronica ordinaria proveniente dall’indirizzo del richiedente il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio gratuito della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo email: commissione.po@regione.marche.it purché la domanda risulti firmata digitalmente.

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nonché della documentazione allegata possono essere sanate. In tal caso la segreteria della Commissione, tramite posta elettronica ordinaria, assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione specificatamente indicate; decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione, la domanda è considerata inammissibile.

5. Con la domanda di concessione del patrocinio può essere, altresì, richiesta la concessione a titolo gratuito dei servizi indicati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2.

**Articolo 8**

**Istruttoria, valutazione della domanda e concessione del patrocinio e dei servizi**

1. L’istruttoria delle domande di concessione del patrocinio o del patrocinio e dei servizi che pervengono alla Commissione è svolta dalla segreteria della Commissione stessa, la quale ne verifica l’ammissibilità, fatta salva la possibilità di richiedere le integrazioni secondo quanto indicato al comma 4 dell’articolo 7.

2. La valutazione delle domande è di competenza dell’Ufficio di Presidenza e la Commissione delibera in merito alla concessione o al diniego del patrocinio o del patrocinio e dei servizi, su proposta dell’Ufficio di Presidenza stesso.

3. La segreteria comunica la decisione assunta al richiedente provvedendo, altresì, in caso di concessione, alla trasmissione del logo e delle istruzioni per il relativo corretto utilizzo nonché, in caso di concessione dei servizi, delle modalità di loro fruizione.

**Articolo 9**

**Revoca del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio o del patrocinio e dei servizi è revocata, con deliberazione della Commissione su proposta dell’Ufficio di Presidenza, quando successivamente alla medesima:

a) emerge che l’iniziativa risulta in contrasto con le finalità indicate all’articolo 1;

b) risultano falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di concessione del patrocinio; tale ipotesi è causa di inammissibilità di future istanze di concessione da parte del beneficiario.

**Articolo 10**

**Contributo**

1. Il contributo consiste in un contributo finanziario a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa regionale per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative valutabili ai sensi dell’articolo 2.

2. Il contributo non può superare le spese previste per l'iniziativa, al netto della previsione di entrata da soggetti pubblici e privati.

**Articolo 11**

**Domanda di patrocinio e di contributo**

1. La domanda per la concessione del patrocinio e del contributo, a pena d'inammissibilità, è redatta compilando debitamente in ogni sua parte l’apposito modello di cui all’allegato B) di questa normativa ed è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) una scheda progettuale dell’iniziativa contenente data, luogo, programma dettagliato e modalità di svolgimento, temi trattati e soggetti pubblici e privati coinvolti;

b) una bozza dell’opuscolo o del volantino pubblicitario e, nel caso di iniziative finalizzate alla presentazione di pubblicazioni non vendibili, una copia del testo in formato cartaceo o digitale della pubblicazione;

c) l’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) una copia dell’atto costitutivo o dello statuto in vigore, per i soggetti privati.

3. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 4 il richiedente è, altresì, tenuto a comunicare gli estremi identificativi dell'organizzazione alla quale è affidata la gestione dell'iniziativa.

4. La domanda è inviata, sempre a pena d’inammissibilità, e fanno fede rispettivamente la data del ricevimento dell’istanza da parte della segreteria della Commissione, la data del timbro postale di spedizione e quella di trasmissione della posta elettronica certificata o ordinaria, entro e non oltre il 15 dicembre per le iniziative che si svolgono dal 1 gennaio al 30 aprile, entro il 15 aprile per le iniziative che si svolgono dal 1 maggio al 31 agosto ed entro il 16 agosto per le iniziative che si svolgono dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a) tramite consegna a mano presso la segreteria della Commissione, sita ad Ancona in piazza Cavour n. 23, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio e del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”;

b) tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio e del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo: Assemblea legislativa regionale delle Marche, Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona;

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) proveniente dall'indirizzo del richiedente, il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio e del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo PEC: assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it;

d) tramite posta elettronica ordinaria proveniente dall’indirizzo del richiedente il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di concessione del patrocinio e del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo email: commissione.po@regione.marche.it, purché la domanda risulti firmata digitalmente.

5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nonché della documentazione allegata possono essere sanate. In tal caso la segreteria della Commissione, tramite posta elettronica ordinaria, assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione specificatamente indicate; decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione, la domanda è considerata inammissibile.

6. Qualora il programma dell’iniziativa subisca modifiche ovvero si verifichino variazioni del preventivo delle spese e delle ipotesi di entrate, il beneficiario ne deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione, la quale può valutare di revocare la concessione del patrocinio e del contributo ovvero di rideterminare l’ammontare del contributo concesso.

7. Nel caso in cui le modifiche indicate al comma 6 rivestano carattere rilevante e sostanziale, deve essere inviata anche una nuova scheda progettuale completa dei dati relativi al nuovo preventivo di spesa.

**Articolo 12**

**Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del patrocinio e del contributo**

1. L’istruttoria delle domande di concessione del patrocinio e del contributo che pervengono alla Commissione è svolta dalla segreteria della Commissione stessa la quale ne verifica l’ammissibilità, fatta salva la possibilità di richiedere le integrazioni secondo quanto indicato al comma 5 dell’articolo 11.

2. La valutazione delle domande è effettuata dall’Ufficio di presidenza sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza del soggetto richiedente;

b) concorso finanziario o organizzativo di altri soggetti pubblici e privati, anche con riguardo al carattere comunale, provinciale, o regionale degli stessi;

c) rilevanza territoriale della iniziativa in base alle sedi di svolgimento o dell’area di interesse e di attrattività, anche tenuto conto dei partecipanti o dei relatori o di altri soggetti attivi;

d) grado di successo o di partecipazione in precedenti edizioni rilevabile dalla descrizione;

e) qualità dell’iniziativa in base alla qualità dell’attività di promozione e di pubblicizzazione e dei relativi strumenti adottati;

f) livello di articolazione dell’iniziativa in base alla progettazione delle attività, alla qualità dei relatori o dei soggetti che intervengono attivamente;

g) grado di coerenza tematica dell’iniziativa rispetto alle finalità indicate all’articolo 1;

h) qualità della pianificazione delle spese: ammissibilità e coerenza in relazione alle attività previste;

i) capacità di pianificazione dell’iniziativa in base ai termini di presentazione della domanda.

3. La Commissione delibera in merito alla concessione del patrocinio e del contributo nel limite delle risorse disponibili ovvero delibera le eventuali inammissibilità della domanda.

4. Ai fini della quantificazione del contributo non sono computabili le spese:

a) di gestione dell’associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;

b) per l'acquisto di beni durevoli o di investimento;

c) non direttamente riferibili all’iniziativa;

d) relative a viaggi, soggiorni e pasti, ad eccezione di quelle relative a relatori o agli esperti la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell’iniziativa;

e) per rimborsi carburante;

f) per compensi o rimborsi, anche parziali, a qualunque titolo richiesti, per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti;

g) per spese relative alla stampa di libri, di pubblicazioni o di materiali multimediali destinati alla vendita;

h) per contributi o donazioni liberali.

5. La concessione del contributo è deliberata dalla Commissione su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

6. La deliberazione di concessione della Commissione contiene l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile della struttura risorse finanziarie dell’Assemblea legislativa regionale e demanda alla struttura competente l’adozione dell’atto di impegno della relativa spesa.

7. La deliberazione della Commissione e il conseguente decreto dirigenziale di assunzione della spesa sono comunicati ai beneficiari e pubblicati sul sito web istituzionale della Commissione (sezione Amministrazione trasparente - Delibere e atti); la pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti richiedenti.

8. La segreteria della Commissione comunica la decisione assunta al richiedente provvedendo, altresì, in caso di concessione, alla trasmissione del logo e delle istruzioni per il relativo corretto utilizzo.

**Articolo 13**

**Domanda di liquidazione del contributo**

1. La domanda di liquidazione del contributo, è redatta compilando debitamente in ogni sua parte l’apposito modello di cui all’allegato C) di questa normativa ed è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La domanda deve essere trasmessa alla segreteria della Commissione entro novanta giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa, ed in caso di iniziative svoltesi nell’ultimo mese dell’anno non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo, con una delle seguenti modalità:

a) tramite consegna a mano presso la segreteria della Commissione, sita ad Ancona in piazza Cavour n. 23, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di liquidazione del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”;

b) tramite posta raccomandata A/R, in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di liquidazione del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo: Assemblea legislativa regionale delle Marche, Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona;

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) proveniente dall'indirizzo del beneficiario, il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di liquidazione del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo PEC: assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it;

d) tramite posta elettronica ordinaria proveniente dall’indirizzo del beneficiario il cui oggetto deve indicare la dicitura “Domanda di liquidazione del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”, al seguente indirizzo email: commissione.po@regione.marche.it purché la domanda risulti firmata digitalmente.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) debitamente firmata dal legale rappresentante del beneficiario;

b) copia del materiale promozionale realizzato;

c) una copia della pubblicazione, nel caso di iniziative finalizzate alla presentazione di pubblicazioni non vendibili;

d) copie quietanzate dei giustificativi delle spese complessivamente sostenute, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nonché della documentazione allegata possono essere sanate. In tal caso la segreteria della Commissione, tramite posta elettronica ordinaria, assegna al richiedente un termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione specificatamente indicate; decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione, la domanda è considerata inammissibile.

**Articolo 14**

**Liquidazione del contributo**

1. Accertato il diritto alla liquidazione il contributo concesso è liquidato dalla segreteria della Commissione al beneficiario entro novanta giorni dal ricevimento della relativa domanda di liquidazione.

2. Ferma restando la sussistenza di tutti gli elementi che hanno consentito la valutazione di cui all’articolo 12, qualora il saldo fra le spese ammissibili effettivamente sostenute e le entrate realizzate è inferiore a quello preventivato nella scheda progettuale presentata, l’importo del contributo da liquidare può essere proporzionalmente rideterminato.

3. Fatto salvo il caso di specifiche modifiche del programma dell’iniziativa, comunicate nel rispetto dei commi 6 e 7 dell’articolo 11 e approvate dalla Commissione, qualora le entrate risultino maggiori delle spese ammesse a contributo o qualora le spese sostenute risultino inferiori al 50% di quelle preventivate, il contributo non è liquidabile ed il dirigente adotta il conseguente provvedimento di diniego della domanda di liquidazione presentata.

**Articolo 15**

**Revoca del contributo**

1. La concessione del contributo è revocata, con deliberazione della Commissione su proposta dell’Ufficio di Presidenza, in caso di:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancata realizzazione dell’iniziativa o realizzazione in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posto il contributo;

c) mancato rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento dell’iniziativa, salvo proroghe e modifiche comunicate nel rispetto dei commi 6 e 7 dell’articolo 11;

d) mancata diffusione che l’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio e contributo della Commissione;

e) domanda di liquidazione del contributo non pervenuta nei termini e con le modalità indicati all’articolo 13, salvo il caso di accoglimento da parte della segreteria della Commissione della motivata richiesta di proroga presentata dal beneficiario;

f) domanda di liquidazione inammissibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 13;

g) falsità nelle dichiarazioni rese nelle domande di contributo o di liquidazione o nei relativi allegati.

2. Nell’ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo erogato a titolo di contributo e, fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento, il beneficiario decade, altresì, dal diritto di ottenere per il futuro patrocini e contributi da parte della Commissione.

3. Fatta eccezione per i casi di cui alle lettera a) e b) del comma 1, la segreteria della Commissione comunica al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca assegnando il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni; decorso detto termine la segreteria della Commissione valuta la documentazione eventualmente prodotta, proponendo all’Ufficio di Presidenza l’adozione delle conseguenti decisioni.

**Articolo 16**

**Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione le domande per la concessione del patrocinio, dei servizi e del contributo per le iniziative che si svolgono entro il 31 dicembre 2021 devono pervenire alla Commissione entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30 settembre 2021.

2. Le domande per la concessione del contributo pervenute alla Commissione ed aventi ad oggetto iniziative che si sono svolte nel periodo intercorrente dalla data di nomina della Commissione alla data di entrata in vigore di questa normativa e non ancora istruite, possono essere ripresentate utilizzando il modello di cui all’allegato D) di questa stessa normativa.